



COMUNE DI SINOPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Delibera C.S.
n. 27
del 29/04/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **PIANO ANNUALE DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, STUDIO E CONSULENZA – PRESA D'ATTO DELLA NON NECESSITÀ DELLA RELATIVA PREDISPOSIZIONE E SOTTOPOSIZIONE AL CONSIGLIO.**

L'anno **Duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **12,55**, presso la sede comunale, in apposita sala, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
01	Dott. DE LUCIA SAMUELE	Viceprefetto	SI	
02	Dott.ssa CALIO' ALFONSA	Viceprefetto	SI	
03	Dott. RAIMONDO SERGIO	Funzionario Amministrativo	SI	

Partecipa presso la sede comunale, il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, anche con funzioni di verbalizzante ai sensi dell'art. 94, comma 4, lett. a), D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

VISTO il Decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 3200/2019/Segr. Sic. in data 01 Agosto 2019, con il quale, a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri in data 31.07.2019 è stato deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sinopoli, ed incaricata una Commissione Straordinaria, per la provvisoria amministrazione dell'Ente, con i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta comunale;

VISTO il D.M. 28 luglio 1995 n. 523 avente ad oggetto "Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali";

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

RICHIAMATI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
 - il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*".
 - il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (GU n. 13 del 18/01/2021) con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
 - L'art 30, comma 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021 (DL Sostegni) pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 **al 30 aprile 2021** in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";
- *e comprata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: (...) c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata: non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezione, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamenti dell'incarico*";

DATO ATTO che le amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;

VISTO l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/10 convertito nella Legge n. 122/10, che testualmente recita:

"Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario), non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.....";

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 66/14 convertito nella Legge n. 89/14, che testualmente recita:

"1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in

particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo”;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 6 comma 7 della legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 del decreto legge 31 maggio 2010, stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa corrente annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;

VALUTATO che l'attuale dotazione organica dell'Ente non prevede specifiche e specialistiche professionalità negli ambiti citati dal succitato programma e che quindi appare possibile e legittimo affidare eventuali incarichi di studio, ricerca ovvero consulenze in tali materie da parte della struttura burocratico - amministrativa dell'Ente;

ATTESO CHE:

- Con la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 la Corte dei Conti ha definito il significato delle accezioni "incarico di ricerca, studio e consulenza" nel modo che segue:
 - a) incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire

contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzino in un esito ben definito ovvero in una relazione scritta che evidenzii la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una sistemazione organica e riassuma le conclusioni dell'incaricato fornendo un valore aggiunto rispetto alla semplice raccolta del materiale);

c) consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es.: prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione, idonee ad orientare l'azione dell'Ente);

- La magistratura contabile ha altresì precisato che detti incarichi hanno per contenuto la prestazione d'opera intellettuale così come disciplinata dagli artt. 2229 - 2238 del c.c. e che, al fine di valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre avere riguardo non tanto alla sua qualificazione formale, quanto al contenuto dell'atto di conferimento e, dunque, alla prestazione sostanziale sottostante;
- Non rientrano dunque nella previsione normativa di che trattasi gli incarichi per prestazioni di servizi e quelli obbligatori per disposizione di legge, mentre ricadono nei soli vincoli di cui all'art. 3, comma 55, della Legge Finanziaria n. 244 del 24/12/2007 gli incarichi di collaborazione occasionale autonoma agli uffici comunali non ricadenti nelle tipologie dello "studio", della "ricerca" e della "consulenza" come sopra intese;
- Ulteriori successivi pareri resi dalla magistratura contabile in seguito a richieste di altri enti locali – cfr. per esempio C. Conti Lombardia, n. 68/2011/PAR e C. Conti Puglia, n. 131/PAR/2014 – hanno ulteriormente chiarito la portata e i limiti delle previsioni normative più recenti sopra riportate in merito ai limiti massimi di spesa e ai conseguenti vincoli di bilancio in materia di spese per incarichi di ricerca, studio e consulenza;

PRESO ATTO che:

- I Responsabili dei Servizi comunali non hanno comunicato la necessità di fare ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione per affidare incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, e neppure per stipulare contratti di collaborazione autonoma con oggetto diverso dalle attività istituzionali stabilite dalla legge;

RITENUTO dunque che:

- Non si rileva l'esigenza di procedere, per l'anno 2021, all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, né alla stipulazione di altri contratti di collaborazione autonoma con oggetto diverso dalle attività istituzionali stabilite dalla legge;

PRESO ATTO ALTRESI' che:

- L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni così emanate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 244/2007;

ACQUISITI il preventivo parere in ordine alla sola regolarità tecnica e amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

DATO ATTO che non è dovuto parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000

VISTI E RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale,

- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;

Con votazione palese ed unanime, espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. **Di dare atto** dell'esito negativo circa l'apposito programma di stipulazione dei contratti di collaborazione autonoma per l'anno 2021, in quanto non si rileva l'esigenza di procedere ad alcuna stipulazione di contratti di incarico professionale o rivolti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni riconducibili a tali tipologie, dando atto che lo stesso potrebbe subire modifiche qualora, per effetto di sopravvenute ed accertate esigenze, l'Ente dovesse necessitare di ulteriori attività rispetto a quelle inizialmente individuate;
2. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché nell'apposita sezione di "*Amministrazione Trasparente*".
3. **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on – line del Comune di Sinopoli.
4. **Di allegare** la presente deliberazione al **Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023**.

Successivamente la Commissione Straordinaria, con separata ed unanime votazione, determinata dall'esigenza di adottare il presente provvedimento entro il termine di legge stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica	Letto, approvato e sottoscritto	Letto, approvato e sottoscritto
<p><input checked="" type="checkbox"/> Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE</p> <p>Il Segretario Comunale F.to <i>Dott.ssa Assunta Maria Neri</i></p>	<p>LA COMMISSIONE STRAORDINARIA</p> <p>F.to Dott. <i>Samuele DE LUCIA</i></p> <p>F.to Dott.ssa <i>Alfonsa CALIO'</i></p> <p>F.to Dott. <i>Sergio RAIMONDO</i></p>	<p>IL SEGRETARIO F.to <i>Dr.ssa Assunta Maria Neri</i></p>
Parere di regolarità contabile	Certificato di Pubblicazione	Certificato di Esecutività
<p>La presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE</p> <p>Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000).</p> <p>Il Responsabile del Settore Finanziario F.to <i>Rag. Salvatore Sibio</i></p>	<p>Prot. n. 3379 del 21.05.2021</p> <p>Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.</p> <p>Il Segretario F.to <i>Dr.ssa Assunta Maria Neri</i></p>	<p>La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, ai sensi dell'art.127 del D.lgs 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è pertanto esecutiva dal 29.04.2021 (art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000).</p> <p>Il Segretario F.to <i>Dr.ssa Assunta Maria Neri</i></p>